



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	336
DATA	19/07/2022

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. LUIGI BIMBI DI PISA DI PISA PER LA DIFESA DELL'ENTE PER RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR TOSCANA PROT. 19554/2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2E373105F.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

VISTO il ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana prot. n. 19554/2022 per l'annullamento di ogni atto precedente e consequenziale alla determinazione n. 296 Settore I° del 23/06/2022;

VISTA la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza“. All'intuitu personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico.

VISTA la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che tra l'altro sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, del rispetto, comunque, nell'affidamento dei criteri di trasparenza ed economicità e dell'inesistenza di personale interno all'ente idoneo a svolgere gli stessi.

DATO ATTO che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con atto n° 116 del 12/07/2022 ha autorizzato la costituzione in giudizio dell'Ente in persona del Sindaco pro tempore nel ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana di cui sopra;

DATO ATTO che per la costituzione in giudizio è necessario procedere con urgenza individuando un professionista tra esperti nel settore di diritto amministrativo in quanto l'ente non dispone di Avvocatura civica interna;

VISTO il preventivo presentato dall'Avv. Luigi Bimbi in data 13/07/2022 prot. n. 20005 per un importo complessivo di €. 3.806,40= compreso ritenute ed oneri.

Ritenuto lo stesso congruo in quanto inferiore rispetto a quanto previsto dal d.m. 55/2014 per le cause con valore indeterminabile, agli atti;

ATTESO che a tal proposito il Servizio Sport e tempo libero ha provveduto ad aprire la posizione CIG Z2E373105F;

VISTO il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

CONSIDERATO che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del Dl 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011).

DATO ATTO che in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l'impegno originario al fine di consentire l'eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l'obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l'ente in ragione dell'andamento del contenzioso;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione di G.C. n° 50 del 29/03/2022 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022/2024 e piano delle performance (P.D.O) 2022/2024. Approvazione”;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,
- il D.Lgs n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;
- Il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- di dare attuazione a quanto disposto con delibera di G.C. n. 116 del 12/07/2022 con la quale si autorizza l'Ente alla costituzione in giudizio nel ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana prot. n. 19554/2022 per l'annullamento di ogni atto precedente e consequenziale alla determinazione n. 296 Settore I° del 23/06/2022;
- in attuazione a quanto disposto con la delibera sopra richiamata di affidare l'incarico di difesa legale all'Avv. Luigi Bimbi, con sede in Pisa, Palestro n. 25 per un importo complessivo di €. 3.806,40;
- di dare atto che la formalizzazione dell'incarico avverrà in base ad apposito disciplinare secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti degli enti;
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di impegnare la somma complessiva di €. 3.806,40 al cap. 200/000 “Spese per liti ed atti a difesa ragioni del Comune“ del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, come indicato nella tabella sottostante;

-	M	-	P	-	TI	-	MA	-	CAP.	-	IMPORTO	-	AN
---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	---	---------	---	----

ISS.	ROG.	TOLO	CRO			NO
- 1	- 2	- 1	- 3	200/000	- 3.806,40	2022

-
- di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il corrente esercizio o in base alla nuova normativa contabile verrà reimputato agli esercizi successivi con l'operazione di riaccertamento ordinario;
- di provvedere a:
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibere a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D. Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
- di liquidare la suddetta somma con successivo atto, dietro presentazione di regolare nota;
- di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Davide Cerri;

Il Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2022	Spese per liti ed atti a difesa del Comune	200/00	2252/22	3.806,40

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.